



N° 150/45

N. 245 Reg. Sent.

IN NOME DI S. M.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA, IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Tribunale l'enale di Arezzo (Sez.

composto dai magistrati:

Sestini	Gov.	Uscerto	Presidente
Liberati	"	Leleo	Giudice
Bacciocchetti	Pr.	Maric	

SENTENZA

in data 9.4.46

ha pronunciato, la seguente

SENTENZA

nella causa penale (1)

contro

MANDELLINI Ernesto fu Filade e fu Verdelli Adalgiso n. 11 17/11/1899 a Civitella della Chiana ren. Arezzo. - libero-presente

IMPUTATO

del delitto di cui agli art. 624-625 n°7 per essersi in Arezzo depositata in cancelleria
 anteriormente al 16/7/1944 impossessato per mezzo di un
 fatto di una cucina economica in danno dell'Amministrazione
 militare dello Stato, introducendola per camuffamento
 fatto in un edificio pubblico. -
 in esito all'ordine orale e pubblico di sequestro
 svolti in conformità di legge. -

Fatto e diritto

~~Intende che in data 15 ottobre 1944~~
 Intende che in data 15 ottobre 1944
 nel corso di una perquisizione in casa
 di Luciano Furlò venne, da agenti
 dell'Arma di Cavalleria, rinvenuta
 una cucina economica marca "Patent
 1201", che risulta essere stata sot.

Il Cancelliere

LA fatto avviso di che all'articolo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

Il Procuratore Generale o per direzione diretta.

batta dai locali della ex cucina volufficioli. ^{del}
Militaria. Che la moglie del Lucaiani, Dichiana
di avere rinvenuto la cucina predetta in uso ben
poco da sale Burati Europa, che a sua
volta l'aveva amata da Randellini. Or che
con incarico di custodia la finché l'uomo ritornato.
Ritenevo che il Randellini, ma d'incap. alla
questura, che al magistrato, ci vede istruzioni
^{che ordinano di appi. nel}
ha dichiarato di avere effettivamente preso
della cucina dai locali predetti, dopo che
era stato abbandonato, allo scopo non
di appropriarsene, ma di ritrarre ai fedeli,
e di una avale denunciata, fu un essere
a conoscenza del bando emesso a suo
scopo dalla questura. —

Ritenevo che le guardie finché addite dallo
impresario, affanno inattendibili, cui quando
sarebbe ⁱⁿ dal suo comportamento, che ha
chiaramente rivelato come la restituzione
venne effettuata, allo scopo di trarre
~~con vantaggio~~ profitto, sia dalle defezioni
delle parti Burati e Lucaiani. —

Ritenevo, d'altra parte, che nelle spese
una ricome la controparte approvante di
cui all'art. 7 dell'art. 6 e 7 p. 1, sotto
la qualità di stabilimento pubblico
(caserma) nel locale di cui venne sot-
tratta la cucina, era venuta meno,
con la fuga dei militari che prima
vi alloggiavano;
che, di conseguenza, il fatto autorizzato
al Randellini va qualificato furto

semplice; resto questo compreso nelle
ammirata di cui all'art. 18. P. 22. 6. 1946
u. 41

Che, i precedenti simili non ostano alla
applicazione del suddetto beneficio;
che l'ordinata e l'iscrizione della causa ai sequestro
sia appartenente ~~al~~ all'art. 18. P. 22. 6. 1946
Il Tribunale; P. 9. 11.

Dichiara che il fatto addebitato a
Raudellini Ernesto costituisce furto ai sensi
dell'art. 615 c. p., eschero l'aggravante
contestata, così modificata la rubrica e
sentenza;

Visto gli art. 18. P. 22. 6. 1946 u. 41
e 151 c. p. - h'ff e p'p

Dichiara un governo fraudolento
nei confronti di Raudellini Ernesto
su estinzione del reato per
ammirata

Ordina la confisca della somma
economica ai sequestro.

Resp. 9. 7. 1946

" " " "

" " " "

Il Tribunale
G. 11. 11.